Giovedì 25 novembre 2021

P9_TA(2021)0473

Introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa (2021/2620(RSP))

(2022/C 224/07)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visto l'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

— vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa ([1]),

— vista la sua risoluzione, del 19 gennaio 2017, su un pilastro europeo dei diritti sociali ([2]),

— vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste ([3]),

— vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 ([4]),

— vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico digitale: il futuro della libera circolazione dei servizi ([5]),

— vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sull'impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche ([6]),

— vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 ([7]),

— viste l'interrogazione E-001132/2021 del 25 febbraio 2021 e la relativa risposta scritta, fornita dal Commissario per il Lavoro e i diritti sociali a nome della Commissione il 28 aprile 2021 ([8]),

— vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale ([9]),

— visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro ([10]),

— visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([11]),

([1]) GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.
([2]) GU C 242 del 10.7.2018, pag. 24.
([3]) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
([4]) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 159.
([5]) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 14.
([6]) Testi approvati, P9_TA(2021)0249.
([7]) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.
([8]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001132-ASW_EN.html
([9]) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.
([10]) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.
([11]) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

Giovedì 25 novembre 2021

— visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ([12]),

— vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([13]),

— vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi ([14]),

— vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») ([15]),

— vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([16]),

— visto il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi ([17]),

— visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada ([18]),

— vista la direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ([19]),

— vista la sentenza della CGUE nella causa C-55/18, secondo la quale gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero ([20]),

— visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017,

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021)0281), «un'identità digitale europea affidabile e sicura», presentata dalla Commissione,

— vista la comunicazione della Commissione del 30 marzo 2020 su orientamenti relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19,

— vista la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2020 sulle linee guida per i lavoratori stagionali nell'UE durante la pandemia di Covid-19,

— vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102),

([12]) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
([13]) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
([14]) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.
([15]) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.
([16]) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49.
([17]) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1.
([18]) GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.
([19]) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105.
([20]) Sentenza del 14 maggio 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE, C-55/18 — CCOO, EU:C:2019:402.

— vista l'interrogazione alla Commissione sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa (O-000071/2021 — B9-0041/2021),

— visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

— vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A. considerando che la mobilità dei lavoratori nell'UE è stata caratterizzata da una tendenza al rialzo negli ultimi anni; che, nel 2019, 17,9 milioni di persone dell'UE-28 si sono trasferite in un altro paese dell'UE; che 13 milioni di queste persone erano in età lavorativa e il 78 % di esse era occupato; che nello stesso anno nell'UE vi erano 1,5 milioni di lavoratori frontalieri ([21]); che, nel 2019, i lavoratori mobili attivi rappresentavano il 4,3 % della forza lavoro totale dei 28 Stati membri dell'UE; che i dati 2017 della Commissione stimano il lavoro sommerso a circa l'11,6 % dell'input complessivo di lavoro nel settore privato dell'UE e al 16,4 % del valore aggiunto lordo ([22]); che, nel 2019, sono stati emessi 4,6 milioni di documenti portatili A1 nell'UE, pari a un numero stimato di 3,06 milioni di lavoratori; che i lavoratori distaccati sono tenuti a possedere il modulo A1 quando lavorano in un altro Stato membro; che il modulo A1 fornisce informazioni riguardo al sistema di sicurezza sociale che fornisce la copertura a un lavoratore; che i moduli A1 non forniscono informazioni aggiornate in tempo reale in merito alla copertura di sicurezza sociale;

B. considerando che i dati di Eurofound mostrano che i periodi di mobilità intra-UE stanno diventando più brevi, e che il 50 % di chi è mobile resta nel paese ospitante per un periodo compreso tra uno e quattro anni; che anche la mobilità di ritorno è aumentata ([23]); che su quattro persone che hanno lasciato uno Stato membro nel 2017, tre sono ritornate ([24]); che periodi più brevi e ripetuti di mobilità rendono ancora più necessario per i lavoratori mobili tenere traccia dei loro contributi di sicurezza sociale e dei diritti pensionistici;

C. considerando che l'articolo 48 TFUE conferisce al Parlamento e al Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, la competenza per adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori; che, a tal fine, essi devono adottare provvedimenti al fine di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale per i lavoratori migranti dipendenti e autonomi e per le persone a loro carico; che l'articolo 153, paragrafo 1, TFUE, conferisce all'Unione la competenza per sostenere e completare l'azione degli Stati membri nel settore della sicurezza sociale; che l'articolo 153, paragrafo 2, TFUE stabilisce che, nel settore della sicurezza sociale, spetti al Consiglio deliberare secondo una procedura legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni;

D. considerando che i lavoratori e i cittadini mobili contribuiscono alla ricchezza del tessuto socioeconomico delle regioni frontaliere, le quali rappresentano il 40 % del territorio dell'UE; che è pertanto necessario garantire condizioni di parità e di mobilità eque per i cittadini, fornendo loro gli strumenti adeguati per garantire loro la certezza giuridica, la tutela dei loro diritti e la copertura previdenziale; che è importante evitare di imporre un onere amministrativo eccessivo alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI);

E. considerando che il principio 12 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un'adeguata protezione sociale;

F. considerando che le sfide relative alla concorrenza sleale basata sullo sfruttamento del lavoro, su forme fraudolente di contrattazione e pratiche sleali, come il dumping sociale, continuano a essere un problema negli Stati membri e sono estremamente problematiche per le imprese, i lavoratori e le società europei; che varie forme di lavoro a contratto sembrano essere le più colpite da frodi: che mancano dati affidabili per stabilire le dimensioni del problema, in

([21]) Commissione europea, Relazione annuale 2020 sulla mobilità del lavoro intra-UE, 8 gennaio 2021. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8369

([22]) Commissione europea, *Evaluation of the scale of undeclared work in the European Union and its structural determinants* (Valutazione della portata del lavoro non dichiarato nell'Unione europea e dei suoi aspetti strutturali determinanti), novembre 2017. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19002&langId=en

([23]) Eurofound, *Tackling labour shortages in EU Member States* (Affrontare le carenze di manodopera negli Stati membri dell'UE), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021.

([24]) Commissione europea, *Relazione annuale 2020 sulla mobilità del lavoro intra-UE,* 8 gennaio 2021. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8369

particolare nel contesto del distacco dei lavoratori ([25]); che una delle cause è la mancanza di un monitoraggio e di un'applicazione efficaci del vigente diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne i principi di parità di trattamento e di parità di retribuzione per uno stesso lavoro svolto nello stesso luogo che non possono essere garantiti se non viene rispettato il principio della tracciabilità e portabilità dei diritti e che devono essere migliorati;

G. considerando che la pandemia di Covid-19 ha fatto emergere ed esacerbato le precarie condizioni lavorative e di vita di molti lavoratori mobili e transfrontalieri nell'UE; che la crisi ha evidenziato l'importanza di sistemi di sicurezza sociale solidi e stabili, che garantiscano che nessuno sia lasciato indietro per il fatto di avere esercitato la propria libertà di movimento; che, allo scoppio della pandemia, le misure adottate dagli Stati membri hanno comportato incertezza giuridica per i lavoratori mobili riguardo alle norme applicabili alla sicurezza sociale e che molti hanno avuto difficoltà a richiedere le indennità di disoccupazione da remoto; che la pandemia ha messo in luce le particolari vulnerabilità dei lavoratori non dichiarati e stagionali privi di copertura di sicurezza sociale e che l'abuso e l'uso fraudolento dei pacchetti di sostegno finanziario a breve termine indotti dalla Covid-19 hanno portato ad un aumento dei livelli di lavoro non dichiarato e sottodichiarato, comprese nuove forme di sostegno al lavoro sommerso ([26]);

H. considerando che la digitalizzazione offre un'opportunità senza precedenti per facilitare la mobilità del lavoro rendendo allo stesso tempo la conformità alle disposizioni in vigore nell'UE più rapida e più agevole da controllare; che non esiste una raccolta sistematica di dati a livello dell'UE volta a fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o a facilitare la portabilità transfrontaliera dei diritti di sicurezza sociale attraverso la verifica in tempo reale della copertura e delle prestazioni di sicurezza sociale dei lavoratori da parte degli attori e delle istituzioni competenti; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili e al rispetto, al monitoraggio e all'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e combattere gli abusi; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili e ai fini della riduzione dei costi amministrativi per le imprese e le istituzioni nazionali, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

I. considerando che varie forme di tessere nazionali o di strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro sono state sviluppate dai partner sociali nazionali in vari settori negli Stati membri, sia in collaborazione con le amministrazioni locali sia da parte delle autorità nazionali; che queste diverse iniziative hanno una caratteristica essenziale in comune: un numero identificativo o una tessera personale che fornisce ai lavoratori, alle autorità e ai fornitori principali uno strumento efficace per garantire la copertura previdenziale e salari e condizioni di lavoro dignitosi nel luogo di lavoro; che tali iniziative sensibilizzano tutti i lavoratori in merito all'occupazione e alle condizioni di lavoro e migliorano l'applicazione;

J. considerando che, nella sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci, il Parlamento ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità di introdurre una tessera europea di previdenza sociale — o altro analogo documento elettronico europeo — a prova di falsificazione su cui siano memorizzati tutti i dati necessari per la verifica del rapporto di lavoro del suo titolare, come lo status previdenziale e l'orario di lavoro, e che sia assoggettata a norme rigorose in materia di protezione dei dati; che, nella sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali, il Parlamento sottolineava le potenzialità delle soluzioni accessibili di e-governement, comprendenti eventualmente una tessera europea di previdenza sociale con solide garanzie di protezione dei dati, che potrebbe migliorare il coordinamento in materia di sicurezza sociale dell'UE e la consapevolezza individuale; che, nella sua risoluzione del 22 ottobre 2020 su politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta relativa a un numero di sicurezza sociale dell'UE a seguito di una valutazione d'impatto adeguata, basata sui fatti; che, nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste, il Parlamento invitava nuovamente la Commissione a presentare una proposta relativa a un numero di sicurezza sociale europeo (ESSN) e a un potenziale meccanismo di controllo come un tesserino di lavoro personale, e indicava che i lavoratori e i loro rappresentanti e ispettorati devono avere un accesso aggiornato alle

([25]) Eurofound, *Exploring the fraud contracting of work in the European Union*, (Esplorare la contrattazione fraudolenta nell'Unione europea), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 21 novembre 2016.

([26]) Piattaforma europea contro il lavoro non dichiarato, *COVID 19: combating fraud in short-term financial support schemes*, maggio 2021. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24072&langId=en

informazioni relative ai loro datori di lavoro e ai diritti salariali e ai diritti lavorativi e sociali; che, nella sua risoluzione del 20 maggio 2021 sulla mobilità del lavoro intra-UE, il Parlamento sottolinea che la digitalizzazione degli scambi di dati tra Stati membri potrebbe facilitare la libera circolazione dei lavoratori su una base equa e paritaria nonché garantire l'applicazione delle norme pertinenti dell'Unione;

K. considerando che nel suo programma di lavoro per il 2018, datato 24 ottobre 2017, la Commissione ha annunciato l'intenzione di introdurre un numero di sicurezza sociale europeo allo scopo di contribuire all'obiettivo generale di salvaguardare condizioni di lavoro eque per i lavoratori mobili, far rispettare le norme sociali per tutti i cittadini mobili e garantire la loro corretta applicazione; che le consultazioni della Commissione con i portatori di interessi e i cittadini in merito all'introduzione di un numero di sicurezza sociale europeo si sono tenute tra il 27 novembre 2017 e il 7 gennaio 2018; che nella sua valutazione di impatto iniziale 2017 in merito ad un numero di sicurezza sociale europeo in un'ottica a più lungo termine, la Commissione ha anche previsto la possibilità di estendere l'utilizzo di tale numero ad altri settori di intervento al di là del coordinamento della sicurezza sociale; che nella sua indagine annuale 2019 sugli oneri pubblicata il 13 agosto 2020 la Commissione ha confermato di star preparando un'iniziativa relativa al numero di sicurezza sociale europeo; che il 16 settembre 2020, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la Commissione avrebbe proposto a breve un sistema di identità elettronica affidabile e sicura europea; che nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali la Commissione ha annunciato che avrebbe avviato un progetto pilota nel 2021 per valutare, entro il 2023, la possibilità di istituire una tessera europea di sicurezza sociale (ESSP) sulla base dell'iniziativa relativa a un'identità elettronica europea;

L. considerando che la Confederazione europea dei sindacati considera il numero di sicurezza sociale europeo uno strumento prezioso per contrastare le frodi e gli abusi in materia di sicurezza sociale; che, il 12 gennaio 2018, Business Europe ha pubblicato una nota in cui sottolineava le potenzialità del numero di sicurezza sociale europeo nell'ottica di migliorare il coordinamento della sicurezza sociale nell'UE, soffermandosi anche sulle preoccupazioni legate alla diversità dei sistemi di sicurezza sociale nazionali, agli eventuali problemi in materia di protezione dei dati e agli oneri amministrativi supplementari; che le parti sociali nel settore delle costruzioni hanno chiesto strumenti digitali efficaci per garantire l'applicazione della legislazione applicabile, compreso un approccio europeo ai tesserini di lavoro personali ([27]);

M. considerando che nel giugno 2019 è stata istituita l'Autorità europea del lavoro (ELA); che un numero di sicurezza sociale europeo non è integrato nel regolamento sull'ELA; che l'obiettivo dell'ELA è garantire un'equa mobilità dei lavoratori aiutando gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo alla mobilità del lavoro e nel coordinamento del sistema di sicurezza sociale;

1. ricorda che il Parlamento ha invitato più volte, dal 2014, la Commissione ad indagare sui vantaggi dell'introduzione di una proposta legislativa relativa ad un numero di sicurezza sociale europeo per creare uno strumento digitale per la sicurezza sociale a livello dell'intera UE e a tutela di un'equa mobilità del lavoro per i lavoratori mobili; esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia presentato una proposta relativa ad un numero di sicurezza sociale europeo malgrado i numerosi impegni assunti in tal senso; rinnova il suo invito alla Commissione a fornire una spiegazione del motivo per cui non lo abbia fatto prima;

2. invita la Commissione a condividere con il Parlamento il progetto di valutazione di impatto dell'ESSN che è stato sottoposto al comitato per il controllo normativo nel 2017/2018 e a riferire il parere del comitato riguardo a tale progetto di valutazione di impatto; invita la Commissione a condividere con il Parlamento qualsiasi altro documento che abbia contribuito alla sua decisione di non andare avanti con la proposta di un ESSN;

3. plaude all'impegno di avviare un progetto pilota per valutare la possibilità di istituire una tessera digitale europea di sicurezza sociale assunto dalla Commissione col piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali; accoglie con favore l'avvio di progetti piloti per esplorare soluzioni digitali e invita la Commissione a informare debitamente il Parlamento dei risultati e delle eventuali difficoltà riscontrate durante la fase di attuazione; sottolinea che il progetto pilota ESSP deve essere fortemente incentrato sulla salvaguardia di una mobilità equa; invita la Commissione a rafforzare la sua ambizione per quanto riguarda sia il contenuto che la tempistica, avviando una valutazione adeguata parallelamente al progetto pilota sulla

([27]) EFBWW & FIEC statement, *EU construction social partners call for digital enforcement*, 24 giugno 2021. https://www.efbww.eu/news/eu-construction-social-partners-call-for-digital-enforcement/2657-a

base del lavoro svolto finora al fine di avviare una proposta legislativa sulla ESSP entro la fine del 2022, onde garantire quanto prima la portabilità e la tracciabilità dei diritti dei lavoratori;

4. prende atto della proposta della Commissione sull'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea; invita la Commissione ad aggiornare il Parlamento in merito all'introduzione dell'identità elettronica; ritiene che l'iniziativa ESSP, che dovrebbe essere ancorata al quadro dell'identità elettronica, dovrebbe essere obbligatoria per tutti gli Stati membri;

5. ricorda il ruolo svolto dai lavoratori mobili durante la pandemia da Covid-19, specialmente in alcuni settori fondamentali, e la necessità urgente di garantire a questi lavoratori non solo condizioni di lavoro dignitose ma anche parità di condizioni per il lavoro svolto nello stesso luogo e di ugual valore;

6. è del parere che l'introduzione di un'iniziativa ESSP debba mirare a: garantire in maniera efficace l'identificazione, la tracciabilità, il cumulo e la portabilità dei diritti di sicurezza sociale; migliorare l'applicazione delle norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e coordinamento della sicurezza sociale nel mercato del lavoro in modo equo ed efficace al fine di assicurare condizioni di parità nell'UE; consentire una verifica in tempo reale della situazione assicurativa e contributiva dei lavoratori mobili da parte delle autorità nazionali competenti, quali gli ispettorati del lavoro e della sicurezza sociale e le parti sociali, qualora questi effettuino ispezioni del lavoro e della sicurezza sociale o vi partecipino; prevenire meglio le pratiche sleali, come gli abusi e le frodi sociali, e contribuire pertanto a combattere il lavoro sommerso e il mancato rispetto dei meccanismi di fissazione dei salari in vigore nel paese ospitante e degli obblighi relativi ai contributi previdenziali; sottolinea che una ESSP consentirebbe altresì ai lavoratori di tracciare e richiedere più agevolmente i loro contributi e prestazioni di sicurezza sociale, come i diritti pensionistici, facilitandone la portabilità; sottolinea che tale tessera, basata sull'identità elettronica europea, dovrebbe prevedere un elemento di identificazione dei cittadini e dei lavoratori mobili nonché un elemento di verifica in tempo reale delle loro prestazioni di sicurezza sociale;

7. sottolinea che l'iniziativa ESSP dovrebbe avere lo scopo di tutelare i diritti sociali, facilitando l'informazione e migliorando l'applicazione delle norme pertinenti in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di mobilità dei lavoratori in situazioni transfrontaliere; ritiene che la proposta della Commissione relativa a un'iniziativa ESSP debba apportare chiari benefici a tutte le parti interessate coinvolte nel processo di mobilità, quali i cittadini e i lavoratori mobili, le imprese, comprese le PMI, i datori di lavoro e i sindacati, nonché le autorità nazionali, quali gli ispettorati del lavoro e della sicurezza sociale; è del parere che un'iniziativa ESSP dovrebbe mirare a semplificare le interazioni e avvicinare le parti interessate in situazioni transfrontaliere, con l'obiettivo di proteggere meglio i cittadini e i lavoratori mobili e i loro diritti, e di fornire a tutte queste parti interessate informazioni chiare al fine di migliorare la prevedibilità e rendere le procedure amministrative scorrevoli ed efficienti in termini di tempo; rammenta che un'iniziativa ESSP deve essere conforme al principio di sussidiarietà e non deve pregiudicare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e la loro diversità, rispettando le tradizioni di ogni Stato membro, i modelli nazionali del mercato del lavoro e l'autonomia delle parti sociali; sottolinea che un'iniziativa ESSP non deve costituire un requisito per poter esercitare la libera circolazione, ma il suo scopo deve essere quello di facilitare l'accesso alle informazioni e di migliorare l'applicazione delle norme pertinenti in materia di coordinamento della sicurezza sociale e di mobilità dei lavoratori in situazioni transfrontaliere;

8. invita la Commissione, in stretta cooperazione con l'ELA e dopo un'adeguata valutazione, a presentare una proposta legislativa per una ESSP al fine di fornire alle autorità nazionali, quali gli ispettorati del lavoro e della sicurezza sociale e le parti sociali, qualora svolgano o siano coinvolti in ispezioni sul lavoro e sulla sicurezza sociale, uno strumento in tempo reale per applicare efficacemente il diritto nazionale e dell'UE; ritiene che la ESSP permetterebbe la verifica in tempo reale della sede di servizio, del luogo di lavoro, del rapporto di lavoro e dell'identità, nonché delle prestazioni, disposizioni e attestazioni previdenziali standardizzate di cui al regolamento (CE) n. 883/2004; invita la Commissione a valutare la possibilità che la ESSP consenta il controllo di altre informazioni pertinenti fatte salve le norme in materia di protezione dei dati e garantendo nel contempo la parità di trattamento;

9. ritiene che la ESSP debba coprire tutti i cittadini e i lavoratori mobili dell'UE, compresi i lavoratori autonomi, nonché tutti i cittadini mobili di paesi terzi soggetti alle norme dell'UE sulla mobilità all'interno dell'UE;

10. ritiene che l'introduzione di una ESSP dovrebbe essere accompagnata da un sistema di controllo della verifica e del monitoraggio in tempo reale e uno scambio di informazioni tramite riferimenti incrociati tra banche dati nazionali nel rigoroso rispetto delle norme dell'UE sulla protezione dei dati personali, per essere pienamente funzionale e mantenere un alto livello di affidabilità dei dati e di certificazione degli identificatori, ed evitare errore e un uso fraudolento; insiste sulla necessità che i dati relativi alla sicurezza sociale e personali dovrebbero essere resi disponibili soltanto alla persona e alle autorità nazionali competenti interessate e non dovrebbero essere condivisi per altre finalità diverse dall'applicazione delle norme dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale e mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nel rigoroso rispetto delle norme sulla protezione dei dati; ritiene che, negli Stati membri in cui le parti sociali effettuano ispezioni del lavoro o vi partecipano, l'accesso ai dati relativi alla sicurezza sociale dei lavoratori di altri Stati membri debba essere garantito alle parti sociali fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati;

11. accoglie con favore le iniziative adottate in diversi Stati membri per migliorare l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione attraverso l'uso di tessere nazionali o strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro ([28]); sottolinea che mentre tali iniziative nazionali creano consapevolezza delle condizioni occupazionali e lavorative per tutti i lavoratori e migliorano l'applicazione, non possono facilitare uno scambio transfrontaliero di informazioni valide e precise, compreso il rapporto di lavoro e i diritti; invita la Commissione a garantire che l'iniziativa ESSP offra agli Stati membri la possibilità di attingere alle informazioni rese disponibili dalle migliori possibilità di identificazione e verifica offerte dalle tessere nazionali o da strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro nei paesi in cui tali iniziative esistono; sottolinea che l'integrazione della ESSP nelle tessere nazionali o in strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro non dovrebbe sostituirsi a tali pratiche nazionali, ma essere complementare ad esse, e fornire unicamente le informazioni pertinenti alle autorità competenti; aggiunge che ciò non deve pregiudicare l'autonomia delle parti sociali nazionali e le condizioni di lavoro stabilite dai contratti collettivi applicabili ai sensi della normativa e delle prassi nazionali; ritiene che la ESSP e la sua integrazione con tessere nazionali o strumenti analoghi nel settore del diritto del lavoro, ove esistenti, possano rivelarsi una base per i futuri sforzi di applicazione a livello dell'UE;

12. ritiene che i lavoratori, le parti sociali e gli ispettorati nazionali del lavoro e della previdenza sociale debbano disporre di un accesso aggiornato alle informazioni sui rapporti di lavoro, sui diritti salariali nonché sui diritti lavorativi e sociali, conformemente ai contratti collettivi applicabili o alla legislazione nazionale;

13. osserva che il documento portatile (DP) A1 è importante, anche se attualmente è l'unico strumento per la verifica della copertura previdenziale dei lavoratori mobili; prende atto dei limiti e delle sfide connessi alla procedura DP A1, in particolare relativamente all'utilizzo dei moduli DP A1 da parte dei datori di lavoro, in base al livello di digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri, nonché alla loro verifica da parte delle autorità nazionali competenti nel contesto della prestazione di servizi in un altro Stato membro, ma anche in relazione all'ottenimento di informazioni precise sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori distaccati nell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente il processo di verifica dei moduli PD A1 e ritiene che debbano essere sviluppate procedure rapide tra gli Stati membri per trattare i certificati PD A1 ottenuti o utilizzati in modo fraudolento; osserva che le limitazioni e le sfide relative ai moduli PD A1 sono un ostacolo all'ottenimento di informazioni precise sul numero e sulle caratteristiche dei lavoratori distaccati nell'UE; sottolinea che l'iniziativa ESSP fornirebbe informazioni in tempo reale sulla copertura previdenziale dei lavoratori mobili il giorno in cui viene effettuata un'ispezione del lavoro nello Stato membro ospitante; invita la Commissione a provvedere affinché il progetto pilota ESSP agevoli la copertura in materia di sicurezza sociale, semplificando le procedure relative alla richiesta, al rilascio e alla verifica dei moduli PD A1 al fine di combattere le frodi;

14. è del parere che la ESSP dovrebbe basarsi, integrandoli, sull'identità elettronica, sulla tessera europea di assicurazione malattia (EHIC) e sullo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), anche al fine di un'estensione ad altri ambiti del coordinamento della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'EESSI diventi pienamente operativo quanto prima e a sfruttare le opportunità offerte dai fondi dell'UE esistenti per agevolare l'applicazione dei piani nazionali nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza, al fine di attuare pienamente l'EESSI e digitalizzare ulteriormente la pubblica amministrazione, facilitare gli scambi tra gli istituti di previdenza sociale, accelerare la gestione dei singoli casi e migliorare la capacità di applicazione dell'ELA e delle

([28]) Relazione EFBWW-FIEC, *Social identity cards in the European construction industry*, 2015.

pertinenti autorità nazionali competenti; invita la Commissione a chiarire il ruolo che avrà l'ELA nella definizione e attuazione della ESSP; sottolinea che la maggiore digitalizzazione non deve compromettere le tutele nazionali già presenti per contrastare le frodi sociali;

15. invita la Commissione a cooperare strettamente con le parti sociali e con i pertinenti istituti di sicurezza sociale nazionali e ispettorati del lavoro ai fini dello sviluppo e dell'introduzione di un'iniziativa ESSP, garantendo il pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali e dei modelli nazionali del mercato del lavoro; è del parere che una ESSP con accesso ai dati in tempo reale consentirebbe alle autorità nazionali competenti e alle parti sociali di verificare la copertura previdenziale dei lavoratori in qualsiasi momento e quindi di rafforzare le ispezioni del lavoro nonché di sostenere la raccolta delle prove nelle ispezioni del lavoro congiunte transfrontaliere ([29]);

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

([29]) Eurofound, *Joint cross-border labour inspection and evidence collected during in their course,* 2019.